



Commissione Tributaria Provinciale di Roma IL PRESIDENTE

ai Presidenti di sezione
ai Vice Presidenti di sezione
ai Giudici
al Dirigente amministrativo

e per conoscenza:
al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
al Presidente della CTR del Lazio

Visto l'art. 27, co. 3, del d.l. n. 137/2020 secondo cui, fino al 31 dicembre 2021, *“i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata”*;

visto l'art. 16, co. 4, del d.l. n. 119/2018 secondo cui *“la partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto ... dei giudici tributari ... delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza”*;

ritenuto che l'espressione *“può avvenire”* indica chiaramente che la partecipazione a distanza rappresenta una modalità discrezionalmente valutata dai capi degli uffici e dai Presidenti di sezione;

ritenuto che, in linea di massima e specialmente in relazione alla discussione in camera di consiglio, la partecipazione a distanza, da un lato, è un sucedaneo non equivalente alla partecipazione in presenza e che, d'altro canto, può rendere disagiata e più complesso lo svolgimento dell'udienza, con possibili difficoltà tecniche inerenti ai collegamenti;

considerato che un rilevante numero di giudici tributari attualmente in servizio presso la CTP di Roma risulta residente in luoghi diversi dal Comune di Roma, con la conseguenza che l'eventuale richiesta, nei casi previsti, dell'esonero dalla partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio potrebbe comportare la paralisi o almeno l'inefficienza di buona parte delle sezioni della CTP;

ritenuto, pertanto, necessario bilanciare il diritto all'esonero sia con le esigenze di correttezza dello svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio, sia con la necessità di non privare le Sezioni dell'apporto degli aventi diritto ad esonero;

ritenuto che tale risultato possa essere ottenuto autorizzando i Presidenti di sezione, nel caso di domanda di esonero presentata da un giudice, a disporre, ove da essi sia ritenuta la soluzione più opportuna e in alternativa ad una sostituzione interna, la partecipazione del giudice alle udienze e alle camere di consiglio mediante collegamento da remoto

PQM

i Presidenti di sezione, in presenza di richieste di esonero ai sensi dell'art. 27, co. 3, del d.l. n. 1137/2020 hanno facoltà, in alternativa alla sostituzione interna, di disporre la partecipazione del giudice alle udienze e alle camere di consiglio mediante collegamento da remoto;

i Presidenti di Sezione comunicheranno alla Segreteria della Commissione le richieste di esonero e i provvedimenti adottati

Roma 9 novembre 2021

il Presidente

